



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2001, proposto da:
Condominio via San Bartolomeo degli Armeni n. 34 - Genova, in persona dell'Amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Villani, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 3/20;

contro

Comune di Genova, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Paoli, presso il quale è elettivamente domiciliato negli uffici della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;

per l'annullamento

degli avvisi di pagamento nn. 15873/96, 3024/97, 2232/98 e 3080/99 del 7/12/2000, notificati il 5/1/2001, con i quali è stato preteso un canone per l'occupazione suolo pubblico (passo carraio) per i relativi anni 1996, 1997, 1998 e 1999, nella misura del 60% della già corrisposta tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, nonché delle eventuali delibere istitutive dei suddetti tributi e/o canoni, nonché di tutti i correlativi e consequenziali atti del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, il Condominio di via San Bartolomeo degli Armeni n. 34, Genova, contesta la legittimità degli atti meglio indicati in epigrafe, con cui è stato chiesto il pagamento delle somme (114.000 lire per ognuno dei 4 avvisi) dovute per l'occupazione di suolo pubblico mediante passo carraio dal 1996 al 1999.

Parte ricorrente sostiene, con l'unico motivo di impugnazione, che le somme in questione sarebbero *“pretese dal Comune di Genova in assenza di qualsivoglia potere impositivo”* in quanto, essendo già stata pagata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, *“un duplicato della stessa imposta, per il medesimo comportamento, sarebbe come è inammissibile, oltre che incostituzionale”*.

Il ricorso, dichiarato perento con decreto n. 1950 del 4 luglio 2011, è stato riscritto sul ruolo di merito a seguito della dichiarazione di interesse sottoscritta dalla parte ricorrente.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza di trattazione, il Comune di Genova, già costituitosi formalmente in giudizio, ha introdotto argomenti volti a dimostrare l'infondatezza dell'unica censura di legittimità sollevata dalla controparte.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 14 giugno 2017 e ritenuto in decisione.

Ha precisato il Consiglio di Stato, con la sentenza della quinta Sezione n. 6459 del 31 dicembre 2014, che il canone di concessione per l'uso o l'occupazione delle strade, disciplinato dall'art. 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, *“si configura quale entrata patrimoniale per l'amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche strade”*: in tal senso, *“il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l'uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario”*.

Trattandosi di entrata patrimoniale espressamente stabilita da una fonte legislativa e non di tributo, *“il canone medesimo va preteso dall'amministrazione anche nell'ipotesi in cui per la stessa occupazione è già corrisposta la TOSAP e la COSAP (cfr. sul punto, ad es., Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2006 n. 23244 e 31 luglio 2007 n. 16914)”*.

L'applicazione di tali principi, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, comporta la diagnosi di infondatezza del ricorso che, pertanto, deve essere respinto. In ragione del carattere alquanto risalente del presente gravame nonché del recente consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Richard Goso

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO